



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUFA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, si è avviato un processo di riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In particolare, l'articolo 10 della legge citata ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi, un decreto legislativo di riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che reca la disciplina generale del sistema camerale.

Tra i principi e criteri direttivi che il legislatore ha dettato, vi sono la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, al fine di operare una riduzione delle camere di commercio esistenti da 105 a non più di 60; la possibilità di non procedere all'accorpamento qualora una camera di commercio abbia una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese; l'esistenza di almeno una camera di commercio in ogni regione; la possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana; la possibilità di mantenere una camera di commercio nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine; la definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane; la previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la

neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il cui articolo 3 contiene il procedimento per il riordino delle camere di commercio, disponendo al comma 3 che, entro il termine di 180 giorni, l'Unioncamere debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60. Il medesimo articolo 3 dispone, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi e tenuto conto della proposta di Unioncamere, proceda con proprio decreto alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il provvedimento di riordino viene adottato anche in assenza della proposta, ove sia trascorso inutilmente il termine previsto.

Alla luce delle disposizioni normative richiamate, il Ministro dello sviluppo economico ha quindi adottato il decreto 8 agosto 2017, recante «Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2017). A se-

guito di ricorsi sollevati da alcune regioni, la Corte costituzionale, con sentenza n. 261 del 13 dicembre 2017, ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. Nei mesi successivi, il Ministro dello sviluppo economico ha conseguentemente adottato un nuovo decreto, in data 16 febbraio 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018), con il quale è stato operato il riordino sulla base delle medesime disposizioni contenute nel precedente decreto.

Il nuovo decreto, tuttavia, è stato adottato senza il raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-regioni, il che potrebbe aprire la strada a nuovi ed ulteriori contenziosi. Più in generale, i criteri utilizzati per l'accorpamento delle camere di commercio non sempre rispondono alle reali esigenze del territorio, in quanto mettono in discussione la naturale vocazione delle imprese che vi operano a danno del tessuto economico del Paese. La scelta di non tenere conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati, in particolare, potrebbe obbligare all'unificazione realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ricadute negative, non solo sull'economia del territorio, ma anche sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Si pone, in altri termini, la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri di riordino, al fine di ricomprendervi il principio della volontarietà nel procedimento di accorpamento degli enti camerali.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

Il primo reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Al comma 1, lettera *a*), si dispone che, entro il 31 dicembre 2018, l'Unioncamere debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, strutturata in modo tale che le camere di commercio siano non più di 60.

Al comma 1, lettera *b*), si dispone l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il quale prevede che il numero complessivo delle camere di commercio possa essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più camere di commercio, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Nella valutazione, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati.

Il comma 1, lettera *c*), infine, reca disposizioni di coordinamento, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, all'atto di adottare il decreto di riordino, debba tenere conto anche dei criteri previsti dal comma aggiuntivo.

L'articolo 2 prevede che, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto della proposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, si pro-

ceda ad una nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, applicando, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. La *ratio* della disposi-

zione è di consentire il superamento del decreto di riordino delle camere di commercio, adottato dal Ministro dello sviluppo economico il 16 febbraio 2018, la cui fase di attuazione è ancora in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di riordino delle camere di commercio)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2018, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, tenendo conto dei seguenti criteri:»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il numero complessivo delle camere di commercio, individuato nella proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1, può essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più camere di commercio, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Ai fini del presente comma, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati»;

c) al comma 4, le parole: «i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3» sono so-

stituite dalle seguenti: «i medesimi criteri previsti nei commi 1, 1-bis, 2 e 3».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto della proposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, si procede ad una nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

€ 1,00